

## **LA RIFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

**PRIMO E SECONDO CICLO**

**FILIERE PROFESSIONALIZZANTI NON ACCADEMICHE**

*Sede nazionale CNOS/Scuola e CNOS-FAP <sup>1</sup>*

La presente scheda descrive, in forma "unitaria" e "schematica", la progressiva **riforma del primo** e del **secondo ciclo e lo sviluppo della filiera professionalizzante fino a quella non accademica**, nei suoi provvedimenti principali, analizzati a livello europeo, nazionale e regionale.

### **Le principali fonti**

- ⇒ Siti istituzionali
- ⇒ TuttoscuolaFOCUS
- ⇒ Notiziari FLC CGIL e CISL Scuola
- ⇒ Quaderni di Tecnostruttura (31/32)
- ⇒ Insegnare nella scuola dell'autonomia

---

<sup>1</sup> Testo aggiornato alla data del 15 novembre 2009.

## Schema

### **Livello europeo:**

*provvedimenti in materia di Istruzione, Formazione, Lavoro*

### **Livello nazionale:**

*i principali provvedimenti*

- **Note di carattere generale:**
- **Mappa dei principali provvedimenti**
- **Approfondimenti**

#### **A. 1° ciclo**

- *Scuola dell'infanzia*
- *Scuola primaria (elementari)*
- *Scuola secondaria di I grado (medie)*

#### **B. 2° ciclo**

- ***Istruzione secondaria superiore:***
  - . *licei*
  - . *istruzione tecnica*
  - . *istruzione professionale*
- ***Istruzione e Formazione professionale***
  - . *percorsi formativi sperimentali triennali*
  - . *formazione nell'esercizio dell'apprendistato in diritto – dovere*

#### **C. IFTS – ITS – Educazione degli Adulti**

#### **D. La PARITA' SCOLASTICA – elementi informativi di base**

### **Livello regionale**

*Aspetti normativi e sperimentali*

### **Provvedimenti di carattere trasversale**

*Aspetti normativi che interessano il sistema educativo di istruzione e formazione nel suo complesso*

**LIVELLO EUROPEO**

**Istruzione e Formazione, Lavoro**

- **Istruzione e Formazione**<sup>2</sup>

Può essere utile richiamare i principali orientamenti europei che influiscono a vario titolo sia sul sistema educativo di **Istruzione e Formazione** che sul versante del **lavoro** dei Paesi membri.

## A. La prospettiva generale: Lifelong learning

La prospettiva entro la quale si sviluppa la riflessione comunitaria in tema di istruzione e formazione è quella dei sistemi di apprendimento permanente o lifelong learning.

## B. I passaggi principali Un breve excursus

Si richiamano i documenti principali che hanno scandito l'orientamento europeo in materia di Istruzione, Formazione e Lavoro

- **Libro bianco** sulla strategia a medio termine a favore della crescita, della competitività, dell'occupazione (noto anche come **Libro Delors - 1993**)<sup>3</sup>

*Il Libro Bianco propone una serie di orientamenti generali per la crescita e lo sviluppo che puntano su una economia aperta e competitiva.*

*Sei sono gli obiettivi indicati. Uno di questi consiste nel puntare sull'istruzione e la formazione lungo tutto l'arco della vita, al fine di sviluppare l'attitudine ad apprendere, a comunicare, a lavorare in gruppo, nonché ad adeguare continuamente il know-how e la formazione dei cittadini lavoratori. Un obiettivo che passa soprattutto dalla creazione di un vero e proprio diritto alla formazione continua, tema chiave del dialogo a livello europeo.*

- **Libro verde sull'innovazione del 1006**<sup>4</sup>

*Il documento assume come punto di partenza l'affermazione che l'Europa, pur disponendo di una eccellente base scientifica, risulta meno competitiva dei suoi principali concorrenti. La via per mettere in moto l'innovazione è si concretizza in 13 linee d'azione.*

*Tra queste si richiamano: (1) rafforzare le risorse umane per l'innovazione attraverso lo sviluppo della formazione iniziale e continua; (2) potenziare la formazione permanente presso le imprese, in particolare PMI; (3) riconoscere le competenze acquisite on the job, nei contesti di lavoro; (4) creare legami sempre più stretti tra sistema educativo e imprese; (5) fornire un supporto alla mobilità degli studenti e dei ricercatori all'interno della Comunità e, all'interno dei singoli Paesi membri, facilitare il rapporto tra Università, Centri di ricerca e imprese.*

- **Il 1996: Anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita**<sup>5</sup>

*Il 1996, oltre che essere l'anno di pubblicazione del Libro verde sull'innovazione, è anche l'anno europeo dell'istruzione e della formazione lungo tutto l'arco della vita. Il messaggio chiave è: "non bisogna mai smettere di formarsi".*

- **Strategia di Lisbona:**

- **Cittadinanza attiva, autorealizzazione, occupabilità, inclusione sociale (2000)**

*A partire dal 2000, il dibattito politico istituzionale europeo ruota attorno a quattro assi: cittadinanza attiva, autorealizzazione, occupabilità e inclusione sociale.*

➤ **Memorandum sull'istruzione e formazione permanente**<sup>6</sup>

*Il dibattito politico e istituzionale individua nel Memorandum sull'istruzione e formazione permanente due punti cardine:*

- *l'occupabilità, da perseguire mediante l'acquisizione, il miglioramento e l'aggiornamento delle competenze necessarie all'inserimento professionale nella società della conoscenza*
- *la cittadinanza attiva, volta ad aiutare le persone ad acquisire le conoscenze e le competenze indispensabili per la partecipazione attiva in una società caratterizzata da profondi cambiamenti economici, sociali e tecnologici.*

<sup>2</sup> La scheda è stata compilata tenendo conto di quanto scritto da Luca Sciarretta, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Quaderno 31/32.

<sup>3</sup> Commissione delle Comunità europee, *Libro bianco, crescita, competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo*, bollettino della Ce, supplemento n. 6/1993, Lussemburgo 1993.

<sup>4</sup> Il Libro verde sull'innovazione del 1996 è pubblicato integralmente nel Bollettino dell'Unione, Supplemento n. 5/1995, Lussemburgo 1996.

<sup>5</sup> Anno europeo dell'istruzione e della formazione per tutto l'arco della vita, proclamato dal Consiglio e dal Parlamento europeo con decisione del 23 ottobre 1995.

<sup>6</sup> Commissione europea, *Memorandum sull'istruzione e formazione permanente*, 23 ottobre 2000, S E C (2000)1832 Doc 0015120003

Il dibattito e la consultazione nei Paesi membri sul Memorandum è sfociato in sei messaggi chiave contenuti nella **Comunicazione** della Commissione delle Comunità europee: *Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente*<sup>7</sup>.

### ➤ **Strategia di Lisbona – marzo 2000<sup>8</sup>**

Tutto questa "cultura" si riversa nella c.d. *Strategia di Lisbona* (marzo 2000), successivamente approvata e rinnovata, con l'obiettivo di "rendere entro il 2010 il sistema economico dell'Europa, basato sulla conoscenza, il più competitivo e dinamico al mondo, in grado di dar luogo ad una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale".

La riflessione che si sviluppa ruota attorno all'affermazione: la necessità di realizzare un ampliamento dei sistemi di istruzione e formazione permanenti per rendere effettivo l'accesso di tutti alle nuove competenze di base, alle tecnologie dell'informazione, alle lingue straniere e alle competenze sociali.

E' a partire da queste basi che si delineano gli **obiettivi da raggiungere nei Paesi membri entro il 2010**:

- dimezzare i tassi di dispersione scolastica rispetto a quelli rilevati nel 2000, per arrivare ad una percentuale media europea intorno al 10%;
- aumentare i laureati in discipline matematiche, tecnologiche e scientifiche almeno del 15% e diminuire l'attuale disparità di genere;
- portare all'85% la popolazione ventiduenne al completamento dell'istruzione secondaria superiore;
- diminuire le scarse capacità di lettura dei quindicenni almeno del 20%;
- coinvolgere almeno il 12,5% della popolazione adulta nella partecipazione a forme di apprendimento lungo tutto il corso della vita<sup>9</sup>.

### ➤ **Istruzione e Formazione 2010**

Il processo di progressiva attuazione degli obiettivi richiamati sopra confluisce nel programma di lavoro Istruzione e Formazione 2010, sottoscritto con i Consigli europei di Stoccolma del marzo 2001 e di Barcellona del marzo 2002. La strategia prioritaria è quella di dotare tutti i cittadini delle competenze chiave necessarie ad una vita attiva all'interno della società della conoscenza e alla creazione di ambienti di apprendimento accessibili a tutti, facendo attenzione a mirare gli sforzi sui gruppi svantaggiati.

### ➤ **La nuova strategia: ET 2020<sup>10</sup>**

Siccome gli obiettivi non sono stati totalmente raggiunti, l'Unione europea ripropone una nuova strategia il 12 maggio 2009 (**ET 2020**) riformulata con quattro obiettivi strategici e cinque *benchmark*

#### ● **quattro obiettivi strategici**

1. fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà;
2. migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e formazione;
3. promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva;
4. incoraggiare la creatività e l'innovazione, compresa l'imprenditorialità, a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione.

#### ● **cinque benchmark**

1. Partecipazione degli adulti all'apprendimento permanente, in particolare quelli scarsamente qualificati.

⇒ **Entro il 2020, una media di almeno il 15% di adulti dovrebbe partecipare);**

2. Contrastare i risultati insufficienti nelle competenze di base (lettura, matematica e scienze).

⇒ **Entro il 2020 la % dei 15enni con risultati insufficienti deve essere inferiore al 15%;**

3. Potenziare i diplomati di istruzione superiore.

⇒ **Entro il 2020 la % tra i 30 e i 40 anni in possesso di un diploma d'istruzione superiore dovrebbe essere almeno del 40%.**

<sup>7</sup> Comunicazione della Commissione delle Comunità europee, *Realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente*, 21.11.2001, C.O.M. (2001), 678.

<sup>8</sup> Consiglio europeo, Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Lisbona, 23 e 24 marzo 2000.

<sup>9</sup> Consiglio dell'Unione europea, *Conclusioni del 5 maggio 2003 in merito ai livelli di riferimento del rendimento medio europeo nel settore dell'istruzione e della formazione (parametri di riferimento)*, in G. U. dell'Unione Europea C 137 del 7 giugno 2003.

<sup>10</sup> Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e formazione (ET 2020).

4. Diminuire l'abbandono prematuro in istruzione e formazione.  
⇒ **Entro il 2020 la % dovrebbe essere inferiore al 10%;**

5. Aumentare la partecipazione all'istruzione della prima infanzia.  
⇒ **Entro il 2010, almeno il 95% dei bambini nell'età tra i 4 e l'età di istruzione primaria**

### c. **Provvedimenti recenti**

Si richiamano in questa sede, solo a titolo esemplificativo, i principali provvedimenti:

#### **Europass – Un passaporto per l'Europa delle opportunità**

Decisione n. 2241 /2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 che lancia Europass.

- Europass è in uso presso 32 Paesi. In Italia è attivo attraverso il Centro Nazionale Europass Italia - ISFOL.

#### **Le competenze chiave di cittadinanza**

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

- L'Italia ha inserito questa tematica all'interno dei percorsi scolastici e formativi riguardanti l'istruzione obbligatoria.

#### **Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF)**

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) del 5 dicembre 2006.

- Di EQF in Italia si parla sia quando si affronta la Formazione Professionale Iniziale (FPI), sia in fatto di riordino dell'Istruzione tecnica e professionale che di quella superiore. Entro il 2010 i Paesi membri della Ue dovranno realizzare una correlazione dei sistemi di qualifiche e dal 2012 tutte le nuove qualifiche dovrebbero recare un riferimento esplicito all'EQF.

#### **ECTS – ECVET**

L'**ECTS** (European Credit Transfer and Accumulation System) si è affermato dopo la Dichiarazione di Bologna del giugno 1999.

- L'ECTS è stato introdotto nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates. L'ECTS è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa. Negli ultimi anni l'ECTS si è evoluto in un sistema di accumulazione, da utilizzare a livello istituzionale, regionale, nazionale ed europeo. Questo è uno dei principali obiettivi della Dichiarazione di Bologna del giugno 1999.

**ECVET** (Sistema europeo per il trasferimento dei Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale) è stata definitivamente approvato nell'aprile 2008).

- Obiettivi principali dell'ECVET, Sistema Europeo per il Trasferimento dei Crediti per l'Istruzione e la Formazione professionale, è quello di creare un quadro europeo di riferimento volto a promuovere la mobilità dei singoli individui in formazione e la mobilità geografica e professionale per tutto l'arco della vita.. Lo strumento ECVET sarà utilizzato su base volontaria dagli Stati membri dell'Unione europea. Il processo in Italia non è ancora concluso ed è stato oggetto di attenzioni o sperimentazioni (es. costruzione del "Sistema nazionale di standard minimi", sperimentazione nazionale del Libretto formativo del cittadino, ecc.).

#### **Nuove competenze per nuovi lavori**

Comunicazione della Commissione europea del dicembre 2008 avente per tema "**Nuove competenze per nuovi lavori**"

- La Comunicazione ha ispirato ed ispira molti provvedimenti di riforma della scuola ed università italiana (es. Tirocini formativi e di orientamento, placement universitario, Alta formazione in Apprendistato, Alternanza Scuola - lavoro ...).

#### **Qualità nella IFP**

Raccomandazione europea per l'adozione, entro il 2011, di un modello di qualità dell'istruzione e formazione professionale (AQARF).

- La proposta, in Italia, è coordinata dall'ISFOL che è il nodo nazionale della Rete europea per la qualità dell'Istruzione e formazione professionale.

## • **Lavoro: orientamenti principali**

### ➤ **Strategia europea per l'occupazione (SEO)<sup>11</sup>**

A livello europeo, l'elemento di maggior significato è stato il delinearsi dei concetti di piena e di buona occupazione che si sono evoluti, poi, nel passaggio all'Agenda di Lisbona nei nuovi termini di **flessicurezza** e di **welfare attivo**.

L'evoluzione di questi concetti ha determinato anche una analoga evoluzione negli assetti della **governance** e nei rapporti tra istituzioni e cittadini.

Il grande sforzo compiuto in quegli anni si è orientato ad infondere nei Paesi europei una spinta all'innovazione e alla modernizzazione dei mercati del lavoro, realizzando il concetto di prevenzione della disoccupazione richiamato nella Comunicazione della Commissione europea sui Servizi per l'impiego del 1998<sup>12</sup>.

### ➤ **Riflessi in Italia: norme Bassanini e politiche per l'occupazione<sup>13</sup>**

L'impulso comunitario al rinnovamento riguardo ai temi del lavoro ha profondamente influenzato le politiche degli stati membri e, in Italia, è coinciso con l'avvio del processo di decentramento amministrativo avviato con le cosiddette "norme Bassanini" e le nuove norme finalizzate alla lotta alla disoccupazione e alla promozione della flessibilità.

Nella riforma italiana, i principi ispiratori della SEO e le priorità sull'occupazione, definite con i primi orientamenti comunitari del 1998, hanno avuto ampia influenza anche a livello locale; basti pensare, infatti, al filone di normative sui **Servizi per l'Impiego** e sulle **politiche attive** che, ponendo le funzioni in materia di lavoro storicamente dello Stato in capo alle Regioni e alle Province, hanno sancito il pieno coinvolgimento degli attori del territorio nel recepimento dell'approccio preventivo, responsabilizzando le istituzioni rispetto alle problematiche dell'occupazione.

Prima di allora la gestione centralizzata dei servizi di collocamento non consentiva il dispiegarsi di azioni mirate agli utenti e, soprattutto, non aveva la possibilità di intervenire in modo "anticipatorio" rispetto agli squilibri tra domanda e offerta di lavoro. La strategia europea per l'occupazione e il processo di decentramento amministrativo in Italia, invece, hanno innescato una radicale riforma nel modo stesso di concepire le politiche del lavoro con i Servizi per l'impiego che, a partire dal 1978, sono stati considerati le principali leve di questo cambiamento. Il così detto "**modello regionalizzato degli Spi**" ha preso avvio proprio in virtù del processo di decentramento ed ha consentito a ciascuna amministrazione di affrontare, nel proprio territorio, la sfida occupazionale con strumenti propri ed autonomi. I fondi strutturali sono stati lo strumento principale per supportare finanziariamente questo processo di riforma.

Tra il 1999 e il 2000, proprio sulla tematica dei Servizi per l'Impiego, sono maturate importanti iniziative che hanno coinvolto sia il Ministero del Lavoro sia le Regioni e le Province, nell'intento di definire in modo congiunto le linee guida per l'avvio della riforma su tutto il territorio nazionale<sup>14</sup>. La riforma del Titolo V della Costituzione ha accentuato ulteriormente questa tendenza. I concetti di concertazione, di rete e di individualizzazione degli interventi hanno acquisito una nuova valenza nel quadro di evoluzione delle politiche per il lavoro.

### ➤ **Anni duemila: liberalizzazione della mediazione tra domanda e offerta di lavoro**

Un altro filone è collegato al processo europeo di liberalizzazione dell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, affidata per anni al sistema pubblico. In questi anni è stato riformato il collocamento ordinario, è stata data una nuova definizione al concetto di stato di disoccupazione ed è stata prevista la possibilità, anche per i soggetti privati, di svolgere l'attività di intermediazione. Questi orientamenti hanno posto l'enfasi sulle attività dei Servizi per l'impiego, anche attraverso la sperimentazione di strumenti come i tirocini formativi, le work experiences, l'orientamento, il bilancio delle competenze.

In tale direzione, una delle tematiche più trattate, è stata quella dell'**accreditamento dei servizi per il lavoro** che, proprio in virtù delle norme introdotte dal d.lgs. 276/2003, è stato adottato dalle Regioni e Province autonome come strumento atto a garantire la qualificazione del sistema territoriale dei servizi per il lavoro attraverso il miglioramento dei meccanismi di funzionamento dei soggetti facenti parte della rete<sup>15</sup>.

Sul piano della governance le Regioni e le Province autonome hanno aumentato le loro capacità di gire in modo sinergico con scuole, università, enti di formazione, parti social, ecc.

### ➤ **Orientamenti europei recenti**

Il mercato che si reso più turbolento ha stimolato alla individuazione di nuovi strumenti, volti soprattutto a migliorare le capacità di adattamento dei lavoratori e delle imprese. In ambito europeo sono stati emanati gli **Orientamenti integrati per l'occupazione 2005 – 2008** che hanno sottolineato la necessità di adattare la legislazione dei Paesi membri ad un mercato del lavoro flessibile ed inclusivo, mentre successivamente, con l'avvio di un dibattito sulla

<sup>11</sup> La scheda è stata compilata tenendo conto di quanto scritto da Pamela Ciavoni, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Quaderno 31/32.

<sup>12</sup> Commissione europea COM (1998), *Modernizzare i Servizi pubblici per l'impiego e sostenere la Strategia europea per l'occupazione*

<sup>13</sup> L. 15 marzo 1997, n. 59 *Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa* e la l. 24 giugno 1997, n. 196, *Norme in materia di promozione dell'occupazione*

<sup>14</sup> Si ricordano in particolare l'Accordo del 16 dicembre 1999 per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei Servizi pubblici per l'impiego e le Linee Guida del 26 ottobre 2000 per la definizione delle azioni per l'avvio della funzionalità dei Servizi per l'impiego (masterplan).

<sup>15</sup> Ad oggi risulta che ben otto Regioni hanno previsto nella propria organizzazione dei servizi per il lavoro un regime di accreditamento.

modernizzazione del diritto del lavoro<sup>16</sup>, è stata individuata nella prospettiva della **flexicurity** la diretta prosecuzione degli obiettivi posti nella Seo.

Nel 2007 la Commissione europea ha presentato una **Comunicazione** sui principi comuni in materia di **flessicurezza**<sup>17</sup>; in seguito gli stessi sono stati adottati formalmente con risoluzione del Consiglio europeo. Dal punto di vista programmatico i principi della flexicurity sono stati ripresi anche nelle priorità dei più recenti Piani regionali per l'occupazione attraverso, ad esempio, obiettivi di integrazione tra politiche attive del lavoro, politiche per la famiglia, politiche abitative e della mobilità, azioni di sostegno alle transizioni tra un lavoro e l'altro, interventi di integrazione del reddito, formazione continua, orientamento e valorizzazione delle competenze<sup>18</sup>.

### ➤ **La stagione attuale del dibattito in materia di lavoro**

Il decennio sommariamente richiamato mette in evidenza due aspetti che, ormai, sembrano punti di riferimento.

D. L'esperienza delle Regioni di questo ultimo decennio ha messo in evidenza l'importanza della dimensione locale nel dispiegarsi delle politiche comunitarie, in modo specifico sui temi del lavoro.

E. Si è assistito, in questo decennio, ad una progressiva evoluzione del concetto di lavoro, passando da fattore chiave per lo sviluppo della società ad effetto direttamente connesso ad un sistema virtuoso di crescita economica, equità sociale e sviluppo del capitale intellettuale.

Ne sono un esempio i più recenti provvedimenti normativi regionali sul mercato del lavoro che, a distanza di dieci anni dalle prime leggi di attuazione del d.lgs. 469/1997, si dimostrano di più ampio respiro, promuovendo politiche sempre più integrate.

### ➤ **Una conclusione al termine della presente scheda**

**Istruzione, formazione professionale e lavoro si ritrovano, in questo tempo, unite e ricomprese nell'unico concetto di politiche per le risorse umane, proprio per abbracciare il significato di continuum e di accompagnamento al cittadino nel ciclo della vita.**

<sup>16</sup> Commissione europea (COM) 2006/708 del 22/11/2006, **Libro verde - Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo**

<sup>17</sup> Commissione europea COM (2007) 359 del 27/06/2007 **Verso principi comuni di flessicurezza: maggiori posti di lavoro e di migliore qualità combinando flessibilità e sicurezza**

<sup>18</sup> In Italia, in materia di flexicurity, non esiste ancora una normativa nazionale e regionale specifica ma solo esperienze a carattere sperimentale socializzate in vari seminari (CNE L, dicembre 2006; CNE L - luglio 2007; Conferenza internazionale di Torino, febbraio 2008; intervento della IX Commissione sulla flexicurity).

**LIVELLO ITALIANO**

**I principali provvedimenti in materia di Istruzione e Formazione**

## ➤ Note di carattere generale

### Finalità generali

Denominano e definiscono le finalità del sistema educativo di istruzione e formazione le seguenti leggi: L. delega 28 marzo 2003 n. 53; D.lgs. 76/05; D.lgs. 226/05; L. 27 dicembre 2006, art. 1 della legge n. 296 (Finanziaria 2007):

- "È assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione professionale, secondo livello essenziali di prestazione definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione" (L. 53/2003, art. 2, comma 1, lettera c).
- "La fruizione dell'offerta di istruzione e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato" (ivi).
- "L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età" (L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 622).
- L'obbligo di istruzione "si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo" (L. 133/2008, art. 64, c. 4bis).
- La **qualifica professionale** si consegue presso le strutture formative accreditate dalle Regioni nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni indicati nel capo III del D.lgs. 226/05.

### Secondo ciclo

I riferimenti normativi che definiscono il **secondo ciclo** sono: la legge 53/03, la il D. legislativo 226/05; il D.Lgs. 76/05; la legge 296/06 (Legge Finanziaria 2007); l'art. 13 della L. n. 40/07; l'art. 64 del Decreto Legge n. 112/08, convertito con modificazioni nella L. n. 133/08).

Il secondo ciclo di Istruzione e Formazione è costituito da: il **sistema dell'istruzione secondaria superiore**; il **sistema di istruzione e formazione professionale**.

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
Sistema dell'istruzione secondaria superiore	Sistema dell'istruzione e formazione professionale
Il sistema dell'istruzione secondaria superiore è articolato in: <ul style="list-style-type: none"><li>● Licei</li><li>● Istituti Tecnici</li><li>● Istituti Professionali</li></ul>	Nella sua globalità il sistema è ancora da definire.  Attualmente i giovani che lo frequentano assolvono: <ul style="list-style-type: none"><li>- all'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622 della L. 296/06 e art. 64, comma 4 bis della L. 133/08);</li><li>- al diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226/05).</li></ul>

In attesa della messa a regime del nuovo assetto del secondo ciclo, a decorrere dall'a.s. 2010/2011 (art. 37 del decreto-legge n. 207/08, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14), i giovani di 14-16 anni possono assolvere all'obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale (art. 28 del D.Lgs. n. 226/05, confermato dall'art. 64, comma 4bis, della L. 133/08).

L'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 delinea tutta la riforma che si attua attraverso specifici regolamenti <sup>19</sup>

<sup>19</sup> La Corte, con la sentenza n. 200/2009, ha salvato quasi in toto l'art. 64 dichiarando che le disposizioni in esso comprese hanno natura di **norma generale** e, in quanto tali, di esclusiva competenza dello Stato. Soltanto due disposizioni relative al dimensionamento della rete scolastica e degli interventi di tutela dell'utenza nelle piccole scuole sono state dichiarate illegittime dalla Corte. La Corte ha ritenuto illegittimo il comma 4 dell'art. 64, alle lettere f-bis ed f-ter di seguito riprodotte. f-bis) definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;

f-ter) nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.

Sul piano concreto la sentenza non dovrebbe avere effetti pratici, perché nel frattempo erano intervenuti correttivi dal decreto legge 147/2008 (quello del commissariamento delle Regioni) con modifica di alcune parti. Inoltre per la definizione della situazione delle piccole scuole era previsto uno specifico confronto per una intesa in sede di Conferenza unificata. (**Tuttoscuola del 6 luglio 2009**) .

➤ **Mappa dei principali provvedimenti**

Oggetto	Titolo	Note
Riorganizzazione della rete scolastica	<b>Dpr 20 marzo 2009, n. 81</b> <i>"Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</i>	Approvato dal CdM il 27.02.09 in via definitiva.  <b>(G.U. n. 151 del 2 luglio 2009)</b>
Riordino del 1° ciclo	<b>Dpr 20 marzo 2009, n. 89</b> <i>"Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 27.02.09 in via definitiva.  <b>(G.U. n. 162 del 15 luglio 2009)</b>
Valutazione degli studenti	<b>Dpr 22 giugno 2009, n. 122</b> <i>Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (09G0130)</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in via definitiva.  <b>(G.U. 191 del 19.08.09)</b>
Organici ATA	<b>Dpr 22 giugno 2009, n. 119</b> <i>Regolamento recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche ed educative statali, a norma dell'art. 64, commi 2, 3 e 4 lettera e) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (09G0132)</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in via definitiva.  <b>(G.U. n. 189 del 17 agosto 2009)</b>
Riordino degli Istituti Tecnici	<i>Schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in prima lettura
Riordino degli Istituti Professionali	<i>Schema di regolamento recante "norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 28.05.09 in prima lettura
Riforma dei Licei	<i>Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura
Revisione delle classi di concorso	<i>Regolamento recante l'accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento di istruzione secondaria</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura
Ridefinizione dei centri d'istruzione per gli adulti	<i>Schema di regolamento recante "Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".</i>	Approvato dal CdM il 12.06.09 in prima lettura

Federalismo fiscale	<i>Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione</i>  <i>Schema di disegno di legge sul "Codice delle autonomie" (CdM 150709)</i>	Legge del 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 103 del 6 maggio 2009).
Formazione iniziale dei docenti	<i>Schema di regolamento concernente la "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale del personale docente del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244".</i>	Acquisito il parere del CNPI il 22 giugno 2009. In attesa dell'adozione del CdM

⇒ **L'avvio del secondo ciclo è annunciata per l'anno 2010/2011.**

⇒ *Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per l'anno scolastico 2010/2011 è fissato al **27 febbraio 2010** (Miur, prot. n. 10873 MIURAOODGOS)*

## ➤ **Approfondimenti**

### **A. Riordino del 1° ciclo**

#### ▪ **Dpr. 20 marzo 2009, n. 89 (G.U. n. 162 del 15 luglio 2009)**

*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

Adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009. È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2009 con il seguente titolo: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"<sup>20</sup>.

#### ▪ **MIUR, Atto di indirizzo – 8 settembre 2009**

L'8 settembre 2009 è stato emanato l'Atto di indirizzo, un documento che detta linee di indirizzo per l'azione dei docenti, in attesa della armonizzazione tra le indicazioni nazionali e quelle per il curriculum.

---

<sup>20</sup> **Il Piemonte impugna il regolamento del primo ciclo - 22 novembre 2009**

La giunta regionale del Piemonte ha deciso di impugnare il regolamento di riordino del primo ciclo di istruzione (dpr 89/2009) davanti alla Corte costituzionale. Il ricorso è stato depositato presso la Corte l'11 settembre scorso ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 4 novembre. Sono oggetto di impugnativa, con richiesta alla Corte di dichiararne l'illegittimità costituzionale, alcuni commi del regolamento riferiti alla istituzione di nuove scuole statali dell'infanzia e del primo ciclo. Il regolamento prevede che l'istituzione di nuove scuole o sezioni avvenga d'intesa con i Comuni. Per la regione Piemonte questo, però, non è sufficiente. La rete scolastica, secondo il Titolo V della costituzione, è prerogativa delle Regioni, come, peraltro, ribadito dalla sentenza n. 200/2009 della Corte costituzionale. Poiché, secondo la regione Piemonte, la rete scolastica è relativa sia al dimensionamento delle istituzioni scolastiche sia alla istituzione di nuove scuole, l'intera materia (istituzione di scuole compresa) costituisce legislazione concorrente tra Stato e Regioni. Se il ricorso della regione Piemonte sarà accolto, verrà affermato un ulteriore principio che individua un nuovo campo di competenza regionale: le istituzioni di singoli plessi scolastici. Il ricorso si conclude con la formula di rito: *Alla luce di quanto sopra esposto si chiede che la Corte costituzionale dichiari che il d.P.R. n. 89/2009 - art. 2, commi 4 e 6 e art. 3, comma 1 - è lesivo delle attribuzioni regionali per contrasto con gli articoli 117, 118 Cost., e per l'effetto annulli* (Tuttoscuola.com giovedì 12 novembre 2009)

## ▪ Una premessa

### **Utilizzo del personale e tempo scuola**

Tutti i modelli di orario introdotti saranno assicurati sempre e comunque dai docenti dell'istituto, secondo modalità organizzative definite dalla scuola stessa. L'assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti della classe.

Non esiste, quindi, alcuna forma o modello di dopo-scuola tanto meno a carico delle famiglie. Non esiste, neppure, alcuna ipotesi di ricorso a "cooperative" o risorse esterne per garantire l'orario scolastico.

▪ <b>Scuola dell'infanzia</b> <sup>(21)</sup>
-----------------------------------------------

Nella scuola dell'infanzia

### **Iscrizioni**

- sono accolti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento;
- sono stati re-introdotti gli anticipi (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo dell'a.s. di riferimento) già previsti dalla Riforma Moratti

### **Sezione primavera**

- prosegue l'esperienza delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali (è previsto uno specifico finanziamento da parte del MIUR).

### **Modello orario**

- È confermato il modello dell'orario normale di 40 ore (due docenti per sezione);
- La precedente normativa, confermata dal Regolamento attuativo dell'articolo 64, prevedeva anche una opzione a 25 ore che può essere attivata solo a richiesta delle famiglie; in questo caso le eventuali economie (ore e pasti) saranno utilizzate soltanto per espandere il servizio (nuove sezioni).

---

<sup>21</sup> Variamente denominata – scuola dell'infanzia, scuola materna, giardino d'infanzia, asilo infantile o asilo - in Italia la **legge 53/03** opta per l'espressione "**scuola dell'infanzia**" in sostituzione dell'espressione "scuola materna".

## ▪ **Scuola primaria (elementari)**

### **Iscrizioni**

- si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento e anticipatamente quelli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica.

### **Modelli possibili di orario**

- Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.
  - 24 ore
  - 27 ore sino a 30 ore con attività opzionali facoltative
  - 40 ore: tempo pieno

I modelli di organizzazione della didattica trovano applicazione sulla base della scelta delle famiglie e, per i modelli a 30 e 40 ore, in rapporto all'organico assegnato.

### **Modello 24 ore settimanali – insegnante unico di riferimento**

- la legge 169/2008 introduce il modello dell'insegnante unico di riferimento attivabile a richiesta delle famiglie.

La classe, funzionante con orario di 24 ore settimanali, è affidata al maestro unico di riferimento. Dall'a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime.

Le 2 ore di insegnamento che l'insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all'orario d'obbligo, sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero.

### **Modello 27 ore settimanali**

- Corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie.

L'orario a 27 ore viene assicurato, a partire dall'a.s. 2009/2010, a tutte le classi prime e a regime all'intero ciclo.

### **Modello fino a 30 ore settimanali**

- corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole.  
Tale modello, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla conclusione del ciclo, si applica a tutte le classi successive alle prime.

### **Modello 40 ore settimanali – Tempo pieno**

- viene confermato l'intero organico del Tempo pieno: le attuali 34.270 classi (su un totale di 136.964 classi pari al 25.2%) non subiscono alcuna riduzione;
- è previsto un ampliamento sufficiente a soddisfare la domanda espressa dalle famiglie nel corrente anno scolastico;
- le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste (legge n. 176 del 25 ottobre 2007) consistenti nell'articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla stessa classe).

### **Sostegno**

- Non è prevista nessuna modifica. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla Legge Finanziaria (n. 244 del 27 dicembre 2007). Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

***Insegnamento delle lingue***

- Lo studio delle lingue non subisce alcuna variazione:
  - o 1 ora nella 1° classe
  - o 2 ore nella 2° classe
  - o 3 ore nelle 3°, 4° e 5° classi

***Le attività opzionali o facoltative***

- vengono ridotte o abolite le attività opzionali / facoltative
- a parziale sostituzione delle attività opzionali / facoltative viene attribuita alle scuole una dotazione organica ad hoc, integrabile con eventuali risorse interne.

▪ **Scuola Secondaria di I grado (medie)**

**Articolazione oraria settimanale**

	Orario settimanale attuale	Orario settimanale previsto
<b>Tempo normale</b>	30 ore	30 ore
<b>Tempo prolungato</b>	40 ore	36 ore elevate fino a 40 ore su richiesta maggioritaria delle famiglie

**Articolazione oraria settimanale**

*Discipline – tempo normale (confermate le 30 ore settimanali)*

	Attuale	Previsto	
Italiano, storia, geografia. Approfondimenti	11 ore --	9 ore 1 ora	In quest'area è inserito l'insegnamento di " <b>Cittadinanza e Costituzione</b> "
Matematica e scienze	6 ore	6 ore	
Tecnologia	3 ore	2 ore	
Inglese	3 ore	3 ore	
2° lingua comunitaria	-	2 ore	Ore mutate dall'insegnamento di italiano, storia e geografia e tecnologia
Arte e immagini	2 ore	2 ore	
Corpo, movimento e sport	2 ore	2 ore	
Musica	2 ore	2 ore	
Religione cattolica	1 ora	1 ora	

**Articolazione oraria settimanale**

*Discipline – tempo prolungato*

	Attuale	Previsto	
Italiano, storia, geografia.	15 ore	15 ore	In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
Matematica e scienze	8 ore	9 ore	
Tecnologia	3 ore	2 ore	
Inglese	5 ore	3 ore	
2° lingua comunitaria	-	2 ore	
Arte e immagini	3 ore	2 ore	
Corpo, movimento e sport	2 ore	2 ore	
Musica	3 ore	2 ore	
Religione cattolica	1 ora	1 ora	
		2 ore	Approfondimento di discipline a scelta della scuola

**Insegnamento delle lingue**

Non è prevista alcuna variazione

- 3 ore di inglese
- 2 ore seconda lingua comunitaria

### **Inglese potenziato (22)**

- Soltanto a richiesta delle famiglie e compatibilmente con l'organico di ciascun istituto sarà possibile l'introduzione dell'inglese potenziato a 5 ore settimanali.

3 ore + 2 ore della seconda lingua comunitaria a partire dall'a.s. 2009/2010.

2 ore della seconda lingua possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano L2 per alunni stranieri.

### **Sostegno**

Nessuna modifica prevista.

Rimangono confermati i parametri già previsti dalla l.G. n. 244 del 27 dicembre 2007.

Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

---

<sup>22</sup> **Il quasi flop dell'inglese potenziato (Tuttoscuola - 21 settembre 2009)**

Alla fine il Consiglio di Stato, con **ordinanza n. 4291 del 26 agosto**, ha risolto l'intricata questione dell'inglese potenziato (cinque ore a settimana) nella scuola media. Ha annullato l'ordinanza del Tar Lazio (n. 1589 del 7 aprile) che aveva disposto la sospensiva della circolare sulle iscrizioni (n. 4/2009) nella parte relativa al modulo di domanda in cui non si prevedeva esplicitamente la scelta alternativa di una seconda lingua comunitaria da parte delle famiglie. La legittimazione dell'inglese potenziato rischia però di rimanere del tutto virtuale, senza concreti effetti (negli ambienti del M i u r si stima che il numero delle prime classi che lo adottano non superi il 2%), a causa anche di una serie di atti ministeriali che hanno ridotto notevolmente il margine di reale attuazione di una offerta di servizio gradita a molte famiglie. Prima di tutto il regolamento di riordino del primo ciclo, nel prevedere l'attivazione dell'inglese potenziato, lo condizionava al divieto di determinare, nelle scuole interessate, il soprannumero di docenti di altra lingua comunitaria. Successivamente, con il decreto ministeriale sugli organici (circolare n. 38 del 2 aprile), il M i u r disponeva per la prima volta che tutti i posti di docenza per la seconda lingua entrassero in organico di diritto, determinando con i trasferimenti e con le immissioni in ruolo la copertura di molti posti e riducendo il margine di applicazione dell'inglese potenziato. All'arrivo della sospensiva da parte del Tar, il M i u r invitava le scuole a darvi applicazione (circolare n. 60 del 25 giugno) con l'effetto probabile di riorganizzare le classi senza tener conto della opzione dell'inglese. L'insegnamento dell'inglese potenziato, almeno quest'anno, resta insomma in buona parte virtuale con delusione di molte famiglie. Forse andrà meglio il prossimo anno.

## ▪ Una nota sulle "sezioni primavera"

Da *Tuttoscuola*, 10 e 11 novembre 2009

### **Le sezioni primavera rischiano di scomparire**

Dopo due anni di vita, e il pieno gradimento delle famiglie, le sezioni primavera che accolgono nella scuola dell'infanzia bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, hanno rischiato di scomparire.

Si deve passare ogni anno per un accordo in sede di Conferenza unificata Stato - Regioni -Autonomie locali.

**Per il primo anno di applicazione** (2007-08) l'accordo per le sezioni primavera venne sottoscritto in Conferenza unificata alla vigilia dell'estate (14 giugno 2007), determinando un'affannosa procedura valutativa e organizzativa.

**Per il secondo anno** (2008-09) l'accordo arrivò alla vigilia della primavera (20 marzo 2008), consentendo di predisporre per tempo le intese territoriali tra Usr e Regioni e di avviare fin dall'inizio dell'anno scolastico il servizio che nel frattempo era cresciuto in modo significativo (arrivando a oltre 1.600 sezioni).

### **Nel corrente anno (2009 - 2010)**

A distanza di quasi due settimane è stato pubblicato finalmente l'accordo sulle sezioni primavera, sottoscritto dalla Conferenza Unificata il 29 ottobre scorso.

Dietro la mancata pubblicazione dell'accordo c'è stato un vero e proprio giallo, perché, mentre sui siti della Conferenza delle Regioni e dell'Anci si dava informazione dell'avvenuto accordo, sull' sito ufficiale della Conferenza Unificata venivano pubblicati tutti gli atti ufficiali della seduta del 29 ottobre, con la sola esclusione proprio dell'accordo delle sezioni primavera. L'accordo sembrava non essere mai avvenuto.

Da fonte sindacale si è appreso che nella intensa attività deliberativa di quella seduta vi sono state alcune omissioni di verbalizzazione che hanno reso necessaria la sbobinatura della registrazione degli interventi per ritrovare, finalmente, le esatte decisioni riguardanti le sezioni primavera. Il testo, sistemato e sottoscritto anche dal ministro Fitto, è ora definitivo e ufficiale a tutti gli effetti.

### **Sezioni primavera. Ora le intese regionali**

Dopo il sospirato Accordo in Conferenza unificata, sono urgenti le intese regionali per autorizzare anche per quest'anno le sezioni primavera.

Il Miur ha trasmesso oggi agli Uffici scolastici regionali il testo ufficiale dell'accordo e il decreto direttoriale n. 9/2009 che definisce i criteri per individuare i progetti da autorizzare.

L'Accordo contiene anche la tabella di riparto dei contributi statali, diminuiti, rispetto allo scorso anno, di 5 milioni di euro a causa del minor apporto finanziario del dipartimento della famiglia presso la Presidenza del Consiglio. Il contributo del Miur è stato invece confermato in 19 milioni e quello del dipartimento delle politiche sociali del ministero del lavoro in 1,4 milioni di euro.

Le Regioni interverranno con proprio contributo finanziario. Mentre lo scorso anno sei regioni non contribuirono al finanziamento del servizio, quest'anno invece l'Accordo prevede che "l'impegno finanziario regionale è condizione necessaria per la sottoscrizione dell'intesa".

## B. Riordino del 2° ciclo

In questa sezione si descrivono gli aspetti più salienti del **secondo ciclo**.

Il 2° ciclo è articolato nel:

⇒ (sotto)Sistema di **Istruzione Secondaria Superiore**:

- Licei
- Istruzione Tecnica
- Istruzione Professionale

⇒ sotto(Sistema) di **Istruzione e Formazione Professionale**:

- Percorsi formativi triennali
- Formazione professionale attraverso l'apprendistato in diritto / dovere

### Obiettivi generali della riforma

- dare sistematicità e rigore e coniugare tradizione e innovazione;
- razionalizzare i piani di studio, privilegiando la qualità e l'approfondimento delle materie di studio;
- caratterizzare accuratamente ciascun percorso liceale;
- riconoscere ampio spazio all'autonomia delle istituzioni scolastiche;
- consentire una più ampia personalizzazione, grazie a quadri orari ridotti che danno allo studente la possibilità di approfondire e recuperare le mancanze.

### Alcune novità introdotte dagli attuali regolamenti

- **lingua latina**: il latino è presente come insegnamento obbligatorio nel liceo classico, scientifico, linguistico e delle scienze umane, come opzione per gli altri licei;
- **incremento delle ore di matematica, fisica e scienze**: l'incremento di queste ore mira ad irrobustire la componente scientifica nella preparazione liceale degli studenti (gli insegnamenti di fisica e di scienze possono essere attivati dalle istituzioni scolastiche anche nel biennio del liceo classico);
- **potenziamento della lingua straniera**: è sancita con la presenza obbligatoria dell'insegnamento di una lingua straniera nei cinque anni ed eventualmente di una seconda lingua straniera, usando la quota di autonomia;
- **liceo tecnologico e liceo scientifico**: presenza nel liceo scientifico di una opzione in cui confluisce l'esperienza del liceo tecnologico che ha rappresentato negli anni trascorsi un significativo filone di innovazione;
- **presenza delle discipline giuridiche ed economiche**: la presenza è garantita sia nel liceo scientifico (opzione tecnologica), sia nel liceo delle scienze sociali (opzione economico – sociale), sia negli altri licei attraverso la quota di autonomia;
- **insegnamento, nel quinto anno, di una disciplina non linguistica in lingua straniera**: la proposta avvicina l'Italia alle migliori esperienze del resto d'Europa.

## Istruzione Secondaria Superiore

*Una cabina di regia per il coordinamento dei LICEI*

*La cabina è presieduta da Max Bruschi, consigliere del ministro. Ne fanno parte 14 esperti, Bruschi compreso: 3 sono dirigenti tecnici (Luciano Favini, Anna Maria Benini Spada, Gisella Langé), 3 dirigenti scolastici (Luca Azzolini, Luciano Gigante, Elena Ugolini), 4 docenti (Paolo Ferratini, Roberto Giovannetti, Paola Mastrocola, Andrea Ragazzini). Completano la cabina Walter Moro, direttore scientifico del CISEM di Milano, Elisabetta Mughini dell'ANSAS e Arduino Salatin, presidente dell'IPRASE di Trento (31 agosto 2009)*

### 1) LICEI

In tutti i licei di nuova istituzione è previsto lo studio di una seconda lingua straniera.

L'inglese viene studiato in tutti i licei obbligatoriamente per tutti e 5 gli anni.

I licei sono 6.

NOME	DESCRIZIONE
<b>1) Liceo artistico</b>	<p>Sono previsti 3 indirizzi, a partire dal III anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>arti figurative</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di cogliere i valori estetici nelle opere artistiche ed individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;</i></li> <li>○ <b>architettura, design, ambiente</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;</i></li> <li>○ <b>audiovisivi, multimedia, scenografia</b> <i>a conclusione del percorso di studio gli studenti dovranno essere in grado di impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.</i></li> </ul>
<b>2) Liceo classico</b>	<p>Sono rafforzati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la lingua inglese, che prosegue per tutti i 5 anni (prima era solo per il biennio);</li> <li>- lo studio delle materie scientifiche.</li> </ul>
<b>3) Liceo linguistico</b>	<p>Entra nel sistema dell'istruzione pubblica statale.</p> <p>Viene rafforzato l'insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla terza lingua (che inizia già dal I anno).</p> <p>Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera.</p> <p>Dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.</p>
<b>4) Liceo musicale e coreutico</b>	<p>È di nuova istituzione.</p> <p>Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica.</p> <p>Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza.</p>
<b>5) Liceo scientifico</b>	<p>È rafforzato l'insegnamento delle materie dell'area scientifica. Più matematica e materie scientifiche.</p> <p>Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare <b>l'opzione scientifico – tecnologica</b> che consentirà l'approfondimento della conoscenza dei concetti, principi e teorie scientifiche e di processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative.</p>
<b>6) Liceo delle scienze umane</b>	<p>È la trasformazione degli Istituti magistrali e delle numerose sperimentali.</p> <p>Il piano di studio si caratterizza sull'approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologica.</p> <p>Le scuole potranno attivare l'opzione sezione economico – sociale in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.</p>



## 2) ISTITUTI TECNICI

Attualmente in Italia gli istituti tecnici sono 1.800, suddivisi in 10 settori e 39 indirizzi. Le classi dei tecnici sono **40.307** frequentate da **873.522** alunni.

Con il nuovo regolamento si è puntato a limitare la frammentazione degli indirizzi, rafforzando il riferimento ad ampie aree scientifiche e tecniche di rilevanza nazionale. Le norme introdotte hanno come obiettivo la creazione di **raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni**, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola – lavoro.

I **risultati di apprendimento** previsti a conclusione degli istituti tecnici saranno definiti entro il 2009 con uno **specifico decreto ministeriale**, attraverso il più ampio confronto e il pieno coinvolgimento dei docenti, dei dirigenti e del personale degli istituti tecnici.

Per preparare l'applicazione del regolamento sono previste **misure di accompagnamento** con attività di informazione / formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.

Gli Istituti tecnici sono riorganizzati **in 2 settori e 11 indirizzi**.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti tecnici confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

ISTITUTI TECNICI		
Settore	Economico	Tecnologico
Indirizzi	1) Amministrazione, finanza e marketing 2) Turismo	3) Meccanica, mecatronica ed energia 4) Trasporti e logistica 5) Elettronica ed elettrotecnica 6) Informatica e telecomunicazioni 7) Grafica e comunicazione 8) Chimica, materiali e biotecnologie 9) Sistema moda 10) Agraria e agroindustria 11) Costruzioni, ambiente e territorio

### Modelli organizzativi:

Prevedono i seguenti modelli organizzativi:

- *Dipartimenti*: sono articolazioni funzionali del collegio dei docenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio, soprattutto nelle aree di indirizzo;
- *Comitato tecnico scientifico*: docenti e esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica. Il comitato ha funzioni consultive e di proposta;
- *Ufficio tecnico*: è organizzato per settore tecnologico. Ha il compito di organizzare i laboratori in maniera funzionale, per il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, alle misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
- *Monitoraggio e valutazione* delle innovazioni anche in relazione alle indicazioni dell'Unione europea.

### Ore di insegnamento

Dall'attuale monte ore, 990 ore annue si propone di passare a **1.056 ore annuali** di lezione. L'orario settimanale è di **32 ore effettive**, contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

Le ore dedicate alle due aree sono:

- 1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) + 396 (area di indirizzo)
- 2° biennio e 5° anno: 495 (area di istruzione generale) + 561 ore (area di indirizzo)

### **Struttura del percorso quinquennale**

Il percorso è articolato in due bienni e in un quinto anno.

Il *primo biennio* è dedicato all'acquisizione dei saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa.

Il *secondo biennio e l'ultimo anno* costituiscono l'articolazione di un complessivo triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio e dal mondo del lavoro e delle professioni.

Il *quinto anno* si conclude con l'esame di Stato. Le commissioni giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.

### **Autonomia delle scuole**

Sono annunciate quote di flessibilità possibili entro il monte ore annuale del **20%** nel primo biennio, **30%** nel secondo biennio e del **35%** nel quinto anno.

Questi spazi di flessibilità (secondo biennio e quinto anno) si aggiungono alla quota del 20% di autonomia rispetto al monte ore complessivo delle lezioni di cui già godono le scuole per rispondere meglio alle particolari esigenze formative legate all'economia del Paese (plasturgia, metallurgia, cartario, costruzioni aeronautiche, ecc.).

Nelle quote di flessibilità è possibile articolare le aree di indirizzo in **opzioni** anche con insegnamenti alternativi che saranno compresi **in un apposito elenco nazionale**, definito con regolamento ministeriale e continuamente aggiornato.

### **Principali caratteristiche innovative**

Il curriculum prevede una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi.

I risultati di apprendimento sono declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il **Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF)**, per favorire la mobilità delle persone nell'Unione europea.

Rivestono importanza centrale i **laboratori**: 264 ore nel biennio; 891 nel triennio di cui 561 ore in terza e quarta e 330 in quinta.

Sono da promuovere: *stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro*, per apprendere anche in contesti operativi.

Sono state incrementate le ore di **inglese** ed è stata prevista la possibilità di introdurre lo studio di **altre lingue straniere**. È previsto l'insegnamento di **scienze integrate**, al quale concorrono, nella loro autonomia, le discipline di "scienze della terra e biologia", di "fisica" e di "chimica" con l'obiettivo di potenziare la cultura scientifica secondo una visione sistemica.

È possibile cooptare esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche.

### **Valutazione ed esami di Stato**

Sono previste prove finalizzate anche all'accertamento delle competenze in contesti applicativi. Le Commissioni degli esami di Stato possono avvalersi anche di qualificati esperti del mondo economico e produttivo.

### **Criteri di confluenza nel nuovo ordinamento**

Tutti i corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli attuali Istituti tecnici confluiscono nel nuovo ordinamento.

### **Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica**

Gli Istituti tecnici collaborano con le **strutture formative accreditate** dalle Regioni nel **Poli tecnico professionali** costituiti secondo le linee guida adottate dal MIUR (legge 40/2007), anche allo scopo di favorire i passaggi tra i sistemi di istruzione e formazione.

Agli Istituti tecnici si riferiscono gli **Istituti tecnici superiori** con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

### **Fasi di attuazione**

- Approvazione del Regolamento recante le norme concernenti il riordino degli Istituti tecnici.
- Provvedimento che descrive i risultati di apprendimento in competenze, abilità e conoscenze.
- Definizione degli ambiti, criteri e modalità per l'articolazione delle aree di indirizzo e la predisposizione dell'elenco nazionale degli insegnamenti alternativi a quelli indicati nei quadri orari allegati allo schema di regolamento.
- Definizione degli organici e delle classi di concorso del personale docente, compreso quello da destinare all'Ufficio tecnico.
- Criteri generali per l'assegnazione degli insegnamenti tecnico-pratici ai laboratori.
- Misure di accompagnamento per gli studenti non promossi alla classe successiva.
- Definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione di sistema degli Istituti tecnici con riferimento al Quadro europeo per la qualità dei sistemi di Istruzione e Formazione professionale (EQF).

### 3) ISTITUTI PROFESSIONALI

Attualmente in Italia studiano in 1425 istituti professionali 545.229 alunni, suddivisi in 25.762 classi. Esistono 5 settori di istruzione professionale con 27 indirizzi.

Con il riordino dell'istruzione professionale sarà riaffermata l'identità di questo tipo di scuola nell'ambito dell'istruzione superiore e i giovani acquisiranno le conoscenze e le competenze necessarie per ricoprire ruoli tecnici operativi nei settori produttivi di riferimento.

Gli studenti e le loro famiglie avranno immediatamente risposte chiare sulle possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e sul passaggio all'istruzione universitaria.

Verrà superata la sovrapposizione con l'istruzione tecnica, si pongono le basi per un raccordo organico con il sistema d'istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni. I servizi di istruzione saranno più efficaci e le risorse utilizzate più efficientemente.

Tutti gli attuali corsi di ordinamento e le relative sperimentazioni degli istituti professionali confluiranno gradualmente nel nuovo ordinamento.

Gli Istituti professionali saranno riorganizzati in 2 settori e 6 indirizzi.

ISTITUTI PROFESSIONALI		
Settore	Industria e artigianato	Servizi
Indirizzi	1) Produzioni industriali e artigianali	2) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 3) Servizi socio-sanitari 4) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 5) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 6) Servizi commerciali

#### Ore di insegnamento

Gli istituti professionali avranno un orario settimanale corrispondente di 32 ore di lezione. Saranno ore effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

#### Flessibilità dell'offerta formativa

Gli istituti professionali avranno maggiore flessibilità rispetto agli istituti tecnici.

In particolare gli spazi di flessibilità nell'area di indirizzo riservati agli istituti professionali, aggiuntivi alla quota del 20% di autonomia già prevista, ammontano al **25%** in prima e seconda, al **35%** in terza e quarta, per arrivare al **40%** in quinta.

Nelle quote di flessibilità, è possibile:

- articolare le aree di indirizzo in opzioni;
- introdurre insegnamenti alternativi inclusi in un apposito *elenco nazionale*, definito con decreto ministeriale, per rispondere a particolari esigenze del mondo del lavoro e delle professioni, senza incorrere in una dispendiosa proliferazione e frammentazione di indirizzi.

#### La struttura del percorso quinquennale

- 1° biennio: 660 ore (area di istruzione generale) 396 ore (area di indirizzo);
- 2° biennio e 5° anno: 495 ore (area di istruzione generale) 561 ore (area di indirizzo)

#### La struttura del percorso quinquennale

Il percorso è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno. Il secondo biennio è articolato in singole annualità per facilitare i passaggi tra diversi sistemi di istruzione e formazione.

### **Più laboratorio e tirocini**

- Aumento di ore in laboratorio;
- Stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro per apprendere in contesti operativi soprattutto nel secondo biennio e nel quinto anno.

### **Nuovi modelli organizzativi**

Il Regolamento prevede l'introduzione di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione, attraverso la costituzione di:

- *Dipartimenti*, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti per favorire l'integrazione disciplinare e la progettazione formativa;
- l'istituzione di un *Comitato tecnico-scientifico*, con composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni, che ha funzioni consultive e di proposta per organizzazione aree di indirizzo e utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità;
- la realizzazione di un *Ufficio tecnico* (per gli istituti settore industria e artigianato) con il compito di organizzare in maniera funzionale i laboratori, il loro adeguamento alle innovazioni tecnologiche, le misure necessarie per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

**I risultati di apprendimento** previsti a conclusione dei percorsi quinquennali degli istituti professionali saranno definiti entro il 2009 con uno specifico decreto ministeriale, attraverso il dialogo con i docenti, i dirigenti e il personale degli istituti professionali, e il confronto con le Regioni e le parti sociali.

Per preparare l'applicazione del Regolamento sono previste misure di accompagnamento con attività di Informazione/formazione del personale scolastico sui contenuti della riforma e con una Campagna di informazione in relazione alle scelte per gli studenti e le famiglie per l'anno scolastico 2010/2011.

### **Legami con il (sotto)sistema della IeFP e formazione non accademica**

Gli istituti professionali potranno utilizzare le quote di flessibilità per organizzare percorsi per il conseguimento di qualifiche di durata triennale e di diplomi professionali di durata quadriennale nell'ambito dell'offerta coordinata di istruzione e formazione professionale programmata dalle Regioni nella loro autonomia, sulla base di accordi con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Questa possibilità viene esplicitata in forma sussidiaria e in maniera integrativa e complementare rispetto al (sotto)sistema di istruzione e formazione professionale.

Agli Istituti professionali si riferiscono gli **Istituti tecnici superiori** con l'obiettivo prioritario di sostenere lo sviluppo delle professioni tecniche a livello terziario, con le specializzazioni richieste dal mondo del lavoro, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese.

## Istruzione e Formazione Professionale

### Premessa

Il *sistema educativo di istruzione e formazione* nel quale i giovani sono tenuti ad assolvere il *diritto – dovere all'istruzione e alla formazione* fino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età (una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età – L. 296/06, comma 622) è disciplinato dalla legge delega n. 53/2003 ed dai relativi d.lgs. 76/05 e 226/05.

La *qualifica professionale* è rilasciata dalle regioni e si consegue presso le strutture formative accreditate dalle medesime nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/05.

La legge 296/97 (Finanziaria 2007), la legge 40/07 (art. 13) e la legge 133/08 (art. 64) hanno definitivamente, in parte correggendo la legislazione precedente, il secondo ciclo di istruzione e formazione, articolandolo in "*istruzione secondaria superiore*" e "*istruzione e formazione professionale*" nel quale i giovani assolvono l'obbligo di istruzione fino a 16 anni e il diritto – dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno di età.

In attesa della messa a regime dell'ordinamento del secondo ciclo, a decorrere dall'anno scolastico 2010 / 2011 (art. 37 della legge 14/2009) i giovani di 14 – 16 anni possono assolvere l'obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale.

I percorsi di IeFP sono stati sviluppati dalle Regioni secondo due grandi macro-tipologie:

- a. percorsi realizzati interamente presso le strutture formative accreditate dalle Regioni;
- b. percorsi realizzati presso le istituzioni scolastiche con la collaborazione delle strutture formative accreditate nell'ambito del 20% di flessibilità organizzativa e didattica.

Questi percorsi vengono finanziati dal MIUR (circa 40 milioni di euro annuali), dal MLSPS (circa 200 milioni di euro ogni anno) e dalle Regioni avvalendosi del FSE. La ripartizione delle risorse e l'organizzazione dei percorsi formativi triennali sono stati oggetto di accordi interistituzionali. In questo notiziario si riporta l'ultimo.

### In sintesi

Sono due ad oggi le azioni formative prevalenti riguardanti il diritto – dovere all'istruzione e alla formazione:

⇒ i **percorsi formativi di IeFP triennali**

⇒ la **formazione attraverso l'esercizio dell'apprendistato in diritto – dovere**.

Di questo secondo si rimanda al **X rapporto sull'apprendistato**.

Qui si richiamano le norme sulla prima tipologia.

## I PERCORSI FORMATIVI DI IeFP TRIENNALI (05.02.09)

La Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del **5 febbraio 2009** ha approvato lo **schema di accordo** ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, **per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e formazione professionale.**

Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009

....

### premessato che

**è necessario** mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:

- a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/87

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,  
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali  
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

### CONCORDANO DI

- a. **Assicurare** la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;
- b. **Individuare la prima fase** nelle seguenti azioni:
  - garantire per l'anno 2009-10 – in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a) e b), decreto legislativo 226/05 – la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;
  - adottare a tal fine:
    - a. 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico – professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e delle Province Autonome;
    - b. il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.
- c. **Individuare la seconda fase** nelle seguenti azioni:
  - a) definire un programma condiviso per attuare nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo

sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;

- b) definire congiuntamente Linee Guida di cui alla legge n. 40/07 articolo 13, comma 1-quinques che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;
- c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;
- d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art 22 del d.lgs. n. 226/2005

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell' Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, articolo 28, comma 1.

## **Allegato A**

### **Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali (23)**

- 1. Operatore alla promozione e accoglienza turistica (\*)
- 2. Operatore della ristorazione – cuoco – cameriere (\*)
- 3. Operare del benessere (\*)
- 4. Operatore amministrativo segretariale (\*)
- 5. Operatore del punto vendita (\*)
- 6. Operatore di magazzino merci (\*)
- 7. Operatore grafico (\*)
- 8. Operatore edile (\*)
- 9. Operatore del legno e dell'arredamento (\*)
- 10. Operatore all'autoriparazione (\*)
- 11. Installatore e manutentore impianti termo – idraulici (\*)
- 12. Installatore – manutentore impianti elettrici (\*)
- 13. Operatore meccanico di sistemi (\*)
- 14. Montatore meccanico di sistemi (\*)
- 15. Operatore dell'abbigliamento (\*\*)
- 16. Operatore agroalimentare (\*\*)
- 17. Operatore agricolo (\*\*)
- 18. Operatore delle lavorazioni artistiche (\*\*)
- 19. Operatore delle produzioni chimiche (\*\*)

(\*) Figure previste dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5.10.2006, ridefinite dal presente Accordo  
(\*\*) Nuove figure.

---

<sup>23</sup> Il Repertorio si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di CU 19.06.2003.

➤ Si ricorda qui la norma relativa alle **strutture formative accreditate**:

**Accordo del 20 marzo 2008**

*Accordo ai sensi dell'articolo 8, comma 6, legge 131/2003 tra il Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell'Università e Ricerca, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi **del 20 marzo 2008**.*

Va ricordato che questo Accordo ha assunto, quale parte integrante (Allegato 5), *il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 29 novembre 2007 recante criteri di accreditamento delle strutture formative per la prima attuazione dell'obbligo di istruzione.*

## C. ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE e Educazione degli adulti

- **ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE**

E' stata svolta una Conferenza dei Servizi sul riordino dell'istruzione e formazione tecnica superiore l'8 luglio 2009.

- **CENTRI PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI**

Il C.d.M., il 12.06.09 ha approvato in prima lettura lo Schema di regolamento recante "*Norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri per gli adulti, ivi compresi i corsi serali*, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Il Regolamento, una volta approvato, dovrebbe dare vita alla costituzione di **Centri per l'istruzione degli adulti**, una nuova tipologia di istituzione scolastica autonoma nella quale confluiscono gli attuali Centri Territoriali Permanenti e i corsi serali.

## C. SCUOLE PARITARIE – cenni informativi di base

### Premessa<sup>24</sup>

Dal secondo dopoguerra in Italia si è delineata una forte contrapposizione tra una concezione statalistica, per la quale allo stato spetta istituire le scuole in prima persona e gestirle direttamente, e un principio di sussidiarietà per cui allo stato spetta provvedere che ci sia la scuola per tutti, o facendola direttamente o aiutando coloro che, con le debite condizioni, la fanno.

C'è chi ha ritenuto che la Costituzione non ammettesse un principio di sussidiarietà per quanto riguarda la scuola. In realtà, la Costituzione, all'art. 33, fa obbligo allo Stato di dettare "le norme generali sull'istruzione" e di istituire "scuole statali per tutti gli ordini e gradi" ma non consacra affatto un monopolio scolastico: essa anzi, pur con la famosa e controversa clausola "senza oneri per lo stato", riconosce agli enti privati "il diritto di istituire scuole e istituti di educazione".

Da visioni diverse sono nate anche interpretazioni differenti della Costituzione. Per quanto riguarda la non concessione di alcun sostegno economico pubblico alle scuole pubbliche non statali la concezione statalistica ha fatto leva sull'inciso "senza oneri per lo stato" dell'art. 33 della Costituzione, interpretandolo in senso molto rigido. Per una visione pluralistica, invece, il sostenere in qualche modo anche le scuole pubbliche non statali è nell'interesse dello stato.

Gli istituti scolastici pubblici hanno acquistato personalità giuridica con la legge 59/97 e il DPR 275/99; tali provvedimenti non hanno realizzato però fenomeni di sussidiarietà orizzontale perché malgrado la conseguita autonomia, gli istituti scolastici non si sottraggono alla dominanza pubblica. Si può dire che queste norme abbiano perciò collocato l'istruzione dal campo della "funzione" a quello del "servizio" pubblico all'interno di un processo di passaggi da un modello "centralistico" e "verticale" ad un modello "policentrico".

### La legge 62/00 e la legge 53/03

Le caratteristiche proprie della legge sulla parità scolastica (Legge 62/00) e della legge delega Moratti (53/03) consentono di affermare che entrambe le leggi abbiano introdotto un **modello di sussidiarietà orizzontale** pienamente conformi al dettato dell'art. 118, ultimo comma della Costituzione.

Elemento fondamentale da sottolineare è il riconoscimento contenuto nella Legge 62/00 che la scuola paritaria è parte integrante del **"sistema nazionale di istruzione"**

### Attuazione della legge 62/00

La **C.M. 18 marzo 2003, n. 31**, contiene disposizioni ed indicazioni per l'attuazione della legge in materia di parità scolastica.

Oltre ad illustrare il procedimento di riconoscimento della parità, la circolare precisa:

- Il gestore, persona fisica o ente con o senza personalità giuridica, è garante dell'identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell'istituzione scolastica nei confronti dell'amministrazione e degli utenti;
- Il coordinamento didattico e la gestione comportano distinte responsabilità anche se possono essere assunte dalla stessa persona;
- Il coordinatore delle attività educative e didattiche è designato dal gestore;
- Il progetto educativo è predisposto dal gestore ed indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso;
- Il piano dell'offerta formativa è elaborato dal Collegio dei docenti, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del progetto educativo;
- Il Regolamento d'istituto, predisposto dal gestore, sentito il coordinatore didattico, stabilisce le modalità di costituzione e le procedure di funzionamento degli organi collegati d'istituto.

Ulteriori disposizioni integrative della legge 62/00 sono state stabilite in sede di conversione in legge del decreto legge 14.12.2005, n. 250 (**legge 3.2.2006, n. 27**).

In particolare, l'art. 1-bis della legge 27/06 dispone che:

<sup>24</sup> Testo tratto da *Insegnare nella scuola dell'autonomia. Annuario del professore 2009/2010*, p. 19 ss. .

- la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al D. Lgs. n. 76/05;
- la parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento dei requisiti richiesti dall'art. 1 della legge 62/00;
- il riconoscimento ha effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in cui è stata presentata la domanda;
- nei casi di istituzione di nuovi corsi, ad iniziare dalla prima classe, il riconoscimento è sottoposto alla condizione risolutiva del completamento del corso di studi, restando comunque salvi gli effetti conseguenti al riconoscimento adottato;
- le modalità procedurali per il riconoscimento della parità e per il suo mantenimento sono definite con regolamento ministeriale;
- le scuole paritarie non possono svolgere esami di idoneità per alunni che abbiano frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altri con cui il gestore abbia comunanza di interessi.

### **Norme in materia di scuole non statali**

L'art. 1-bis della citata legge 3.2.06, n. 27, premesso che le diverse tipologie di scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, del T.U. n. 297/94 sono ricondotte alle due sole tipologie di **scuole paritarie** (sono tali le scuole riconosciute ai sensi della legge 62/00) e **scuole non paritarie**, stabilisce per queste ultime una nuova disciplina.

Sono **scuole non paritarie** quelle che svolgono un'attività organizzata di insegnamento e che presentano determinate condizioni di funzionamento:

- un progetto educativo e relativa offerta formativa conformi ai principi della Costituzione e dell'ordinamento scolastico italiano, finalizzati agli obiettivi generali e specifici di apprendimento correlati al conseguimento di titoli di studio;
- disponibilità di locali, arredi e attrezzature conformi alla normativa vigente;
- impiego di personale docente e di un coordinatore delle attività forniti di titoli professionali coerenti con gli insegnamenti impartiti e con l'offerta formativa della scuola;
- età degli alunni non inferiore a quella prevista dagli ordinamenti scolastici per gli alunni delle scuole statali o paritarie.

Le scuole non paritarie che presentano le condizioni richieste sono incluse in un apposito elenco affisso all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale. Lo stesso Ufficio vigila sulla sussistenza e sulla permanenza delle condizioni, il cui venir meno comporta la cancellazione dall'elenco.

Le scuole non paritarie non possono rilasciare titoli di studio aventi valore legale, né assumere denominazioni corrispondenti a quelle previste dall'ordinamento vigente per le scuole statali o paritarie. Sono ritenute comunque sedi di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione.

Le sedi e le attività di insegnamento che non presentino le condizioni richieste per le scuole non paritarie non possono assumere la denominazione di scuola né, comunque, essere sedi di assolvimento del diritto-dovere.

### **CCNL AGIDAE**

Il 31 dicembre sono in scadenza i due CCNL Agidae.

Le OO.SS. firmatarie del CCNL Scuola hanno già formalizzato la disdetta e prodotto le prime linee guida.

## **LIVELLO REGIONALE**

### **I principali provvedimenti in materia di Istruzione e Formazione**

### **Regione Lazio**

Avviata la scrittura di una bozza di legge regionale. A causa delle elezioni anticipate la proposta è decaduta.

### **Regione Liguria**

Nel Bollettino Ufficiale Regionale del 20 maggio 2009 (n. 8, parte prima) è pubblicata la legge regionale n. 18 dell'11 maggio 2009 avente per oggetto "*Sistema educativo regionale di Istruzione, Formazione e Orientamento*".

Nel Bollettino Ufficiale Regionale del 15 aprile 2009 (n. 6, parte prima) è pubblicata la legge regionale n. 6 del 9 aprile 2009 avente per oggetto "*Promozione delle politiche per i minori e i giovani*".

### **Regione Lombardia**

La Regione Lombardia ha approvato il 6 agosto 2007 la Legge Regionale n. 19: *Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia*.

Il 16 marzo 2009 ha sottoscritto una INTESA con il MIUR per "sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio d istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

E' in svolgimento il progetto di *accompagnamento alla validazione degli apprendimenti esperienziali degli operatori della formazione professionale lombarda* aderenti ad ELGA, realizzato dall'Istituto Italiano di Valutazione, in collaborazione con lo IUFFP e l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano.

Il 27 luglio 2009 AEF ha dichiarato "l'apertura formale dello stato di crisi degli Enti associati ma la Regione Lombardia non se lo aspettava".

L'Associazione CNOS-FAP Regione Lombardia è inserita nell'Albo regionale degli operatori del programma "LOMBARDIA ECCELLENTE" con il progetto "Sviluppo e consolidamento di centri di eccellenza per la meccanica industriale".

### **Regione del Veneto**

La Regione del Veneto, con DGR n. 833 del 31 marzo 2009 ha avviato un *Piano per l'Innovazione dell'Istruzione tecnica*.

La Regione del Veneto ha stilato una Intesa con il MIUR in materia di Istruzione e Formazione professionale (DGR n. 2301 del 28 luglio 2009). Una successiva Delibera detta le linee guida per l'anno scolastico 2010/2011 per la realizzazione del dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa.

- **Regione Umbria**

Il 15 aprile 2009 il Consiglio Regionale ha approvato la legge n. 7, avente per oggetto "*Sistema Formativo Integrato Regionale*" (SFIR).

## **LIVELLO REGIONALE**

### **I principali provvedimenti in materia di Istruzione e Formazione**

Alcune norme di carattere trasversale sono contenute nel D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, ora convertito con modificazioni nella **legge 30 ottobre 2008, n. 169** (G.U. 256 del 31 ottobre 2008).

### ▪ **Cittadinanza e Costituzione**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha presentato il **4 marzo 2009**, a Palazzo Chigi, il **documento d'indirizzo** relativo alla sperimentazione dell'insegnamento di "**Cittadinanza e Costituzione**", materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008.

Si legge nel comunicato che l'insegnamento di "*Cittadinanza e Costituzione*" avverrà durante le ore di storia e di geografia e studi sociali e sarà senza alcun voto in pagella.

Il Ministro proporrà dal prossimo settembre 2009 a tutte le scuole, attraverso l'Agenzia Scuola, percorsi e attività di formazione per gli insegnamenti.

Infine, è stato emanato un bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado, per finanziare le migliori proposte di sperimentazione.

### ▪ **Valutazione del comportamento degli studenti**

#### ➤ **La tematica è disciplinata dal DPR 22 giugno 20089, n. 122.**

*La valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado*

### ▪ **Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

*I voti espressi in decimi erano stati cancellati il 4 agosto 1977 con legge 517/97*

#### **La disciplina oggi è regolata dal Dpr 22 giugno 2009, n. 122**

*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. Approvato in via definitiva dal CdM il 28.05.09, è sulla G.U. n. 191 del 19.08.09*

### ▪ **Insegnante unico nella scuola primaria (art. 4 della legge 169/2008)**

La novità principale di questo nuovo anno scolastico è costituita dal "maestro unico"; una novità che riguarda soltanto le prime classi funzionanti a orario normale (24, 27 o 30 ore settimanali) nella scuola primaria.

A pochi giorni dall'avvio delle lezioni ci sono però ancora incertezze sulla reale portata di questo ritorno del docente unico nella scuola primaria, dopo che, quest'estate, la **Corte dei Conti** nella delibera di registrazione del regolamento di riordino del primo ciclo (**dpr 89/2009**) ha preso atto, dopo specifico quesito, della risposta che i funzionari ministeriali hanno fornito in merito: "*il modello del docente unico viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica*".

Il testo finale della delibera della Corte dei Conti recita, quindi, che: "*In sostanza, l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione*".

## ▪ Libri di testo

E' prevista una circolare relativa all'adozione dei libri di testo per l'anno 2009/2010.

La legge stabilisce alcune priorità:

- la cadenza pluriennale per l'adozione dei libri di testo;
- la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti;
- la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici da rendere separatamente disponibili.

E' avviata anche la transizione, da realizzarsi nell'arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in versione *on line* o mista.

In data 10 febbraio 2009 il MIUR ha prodotto la **circolare annuale per l'adozione dei libri di testo** nelle scuole di ogni ordine e grado per il 2009/2010.

Per le scuole primarie e secondarie di III grado, in particolare, la circolare prevede che l'adozione, deliberata dal collegio dei docenti, deve essere effettuata entro la seconda decade del mese di maggio.

Le nuove adozioni avranno durata quinquennale per la scuola primaria e di sei anni per la secondaria. Sarà possibile adottare, altresì, testi scolastici scaricabili totalmente o in parte dalla rete internet.

La **sentenza del Tar del Lazio n. 7528/2009** stabilisce che è possibile che un docente nuovo può cambiare il libro di testo adottato per particolari necessità.

Con Ordinanza n. 4328 dell'8 agosto, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Ministero dell'istruzione che aveva chiesto di sospendere la sentenza del Tar Lazio sui libri di testo.

La sentenza, originata da un ricorso di docenti lombardi sostenuti dalla Cgil-scuola territoriale, aveva ritenuto non legittima la disposizione ministeriale per l'adozione dei libri di testo nella parte in cui non prevedeva la deroga al vincolo quinquennale o sessennale dei testi adottati, qualora un nuovo docente assegnato alla classe avesse ritenuto opportuna una scelta diversa.

Il nuovo docente assegnato alla classe, insomma, avrebbe avuto diritto a modificare il testo già adottato.

Alla sentenza ha interposto appello il Miur, che il Consiglio di Stato non ha, però, accolto.

Il Consiglio di Stato non ha ritenuto che sussistano i requisiti di urgenza, come chiedeva con ricorso il Miur, per sospendere la sentenza n. 7528/2009 del Tar Lazio che aveva dichiarato illegittima la circolare ministeriale del 10.02.2009 sull'adozione dei libri di testo nella parte in cui non includeva, tra le specifiche e motivate esigenze per derogare dal blocco quinquennale dei testi adottati, l'assegnazione alla classe di un nuovo insegnante.

La richiesta di sospensiva da parte del Miur era stata presentata in via incidentale insieme al ricorso per l'annullamento della sentenza, ritenendo che vi fosse già con l'inizio delle prossime attività didattiche il rischio che un qualsiasi docente nuovo arrivato nella classe potesse cambiare il testo adottato pochi mesi prima da altro docente.

Con ordinanza del 26 agosto 2009 il Consiglio di Stato ha ritenuto che *"non sussistono i presupposti per la sospensione della sentenza impugnata"*. Implicitamente il Consiglio di Stato, nel respingere l'appello, ha riconosciuto che la sentenza non può trovare immediata applicazione.

Tra i motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a respingere l'appello del Miur vi è anche il fatto, come recita l'ordinanza, che *"la disciplina sul blocco quinquennale dei libri di testo espressamente contempla l'eccezione alla regola introdotta in presenza di 'specifiche e motivate esigenze' che, come già chiarito da questo Consiglio di Stato con ordinanza n. 2540/09, non ricorrono in presenza del solo mutamento di componenti del corpo docente"*.

## ▪ Insegnamento della Religione Cattolica

### La pari dignità degli insegnanti di religione. Anche nel voto in decimi?

(TuttuscuolaFOCUS, 298 del 31 agosto 2009)

In questa estate non certamente avara di polemiche sulla scuola (dialetto, test di accesso ai docenti da fuori regione, "aiutino" agli alunni nelle prove di esame, libri di testo), la questione del potere di intervento dei docenti di religione nelle classi del triennio delle superiori non è ancora definitivamente risolta. E tra pochi giorni ci saranno gli scrutini finali per i 220 mila studenti "rimandati" a settembre.

Come è noto, ai primi di agosto una sentenza del Tar del Lazio (n. 7076) ha ridimensionato la partecipazione dei docenti agli scrutini finali, disponendo che essi non possono, alla pari degli altri docenti, concorrere alla determinazione dei crediti scolastici.

Dopo l'annuncio del ministro Gelmini di impugnativa della sentenza davanti al Consiglio di Stato per ottenerne l'annullamento, è arrivata la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, dopo un lungo percorso iniziato a marzo, del regolamento sulla valutazione degli alunni (dpr 122/2009), che ha riconfermato la disposizione annullata dal Tar.

C'è chi sostiene che il Regolamento è di rango superiore all'ordinanza annullata e, quindi, dovrebbe valere oltre gli effetti della sentenza che, a questo punto, molti ritengono di fatto annullata. E lo ritiene, forse, anche lo stesso Ministero, visto che non si è avuta conferma della presentazione del ricorso.

Ma è proprio così? Non è forse opportuno un chiarimento immediato da parte del Miur per evitare che tra pochi giorni ogni consiglio di classe dia la propria "interpretazione autentica", scegliendo tra la sentenza e il regolamento (con un solo risultato sicuro: aumento esponenziale del contenzioso giurisdizionale)?

A parte questa urgenza, sembra però che a Viale Trastevere si stia studiando una soluzione alla radice del problema, che determinerebbe, questa volta sì, la piena e completa "pari dignità" del docente di RC (non solo riguardo al credito scolastico): l'introduzione del voto in decimi (anziché il giudizio) per la valutazione di questo particolare insegnamento, come per tutte le altre materie. Con quale conseguenza? Che il voto di religione farebbe media a tutti gli effetti. Questa soluzione è più di un'ipotesi di studio, tanto che è stato già richiesto un parere al Consiglio di Stato sulla sua percorribilità. Non può sfuggire il peso che potrebbe avere una decisione del genere, specie in una fase così burrascosa dei rapporti tra le due sponde del Tevere, che potrebbe quindi essere utilizzata dal governo per ricucire i rapporti con le gerarchie cattoliche. Con quali reazioni nella scuola?